

Codice A1816B

D.D. 24 novembre 2020, n. 3131

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6402/2019. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica, di difese spondali e di manutenzione opera di difesa esistente nel rio Vermanera, in località Tetto Fiscassa, Strada Vermanera, nel comune di Robilante (CN). Subentro del Comune di Robilante. Determinazione n. 107-A1816B del 03/02/2020 modificazioni.



ATTO DD 3131/A1816B/2020

DEL 24/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 6402/2019. Autorizzazione idraulica per lavori di sistemazione idraulica, di difese spondali e di manutenzione opera di difesa esistente nel rio Vermanera, in località Tetto Fiscassa, Strada Vermanera, nel comune di Robilante (CN). Subentro del Comune di Robilante. Determinazione n. 107-A1816B del 03/02/2020 modificazioni.

Richiamata la Determinazione n. 107-A816B del 3-02-2020 con la quale si autorizzava ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Alpi Marittime, con sede in Robilante, Piazza Regina Margherita n. 27, ad eseguire i lavori di sistemazione idraulica, di difese spondali e di manutenzione di un' opera di difesa spondale esistente nel rio Vermanera, in località Tetto Fiscassa, Strada Vermanera, nel comune di Robilante (CN).

Preso atto dell'istanza del Comune di Robilante, in data 09/11/2020, acquisita al prot. n. 55569, con la quale viene richiesta la voltura a proprio nome dell'autorizzazione idraulica emessa con D.D. n. 107-A1816B del 03/02/2020 relativa alla Polizia Idraulica 6402, nonché la proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori.

Preso atto altresì, della Deliberazione di Giunta Comunale n° 96 del 29/10/2020 del Comune di Robilante, allegata all'istanza, dalla quale si evince che l'Unione Montana Alpi Marittime, con deliberazione n. 9 del 13/05/2020, ha trasferito ai Comuni dell'Unione gli interventi finanziati con fondi ATO, tra i quali il progetto identificato con il numero 7 – “Intervento di consolidamento e ripristino opere di difesa spondale Vallone Vermanera, oggetto dell'autorizzazione idraulica di cui alla P.I.6402.

Considerato che con la suddetta deliberazione n. 96/2020, il Comune di Robilante ha fatto proprio il progetto definitivo, approvato con propria precedente deliberazione n. 100 del 12/10/2019,

assumendo a proprio carico il procedimento di affidamento, realizzazione e collaudo dei lavori di cui alla D.D. n.107 – A1816B del ‘3/02/2020. .

Preso atto di quanto sopra e che il progetto autorizzato non viene modificato, si ritiene di poter procedere a volturare l’autorizzazione idraulica dall’Unione Montana Alpi Marittime al Comune di Robilante, nonché a prorogare il termine per la conclusione dei lavori.

Richiamati gli elaborati progettuali allegati alla predetta Determinazione n. 107-A816B del 3-02-2020 costituiti dalle seguenti tavole:

1. Elaborato A – Relazione Generale;
2. Elaborato B.1 – Relazione Tecnica;
3. Elaborato B.2 – Relazione ideologico-idraulica;
4. Elaborato B.3 – Relazione integrativa;
5. Elaborato C.1 – Corografia;
6. Elaborato C2 – Planimetria di inquadramento;
7. Elaborato C.3 – Planimetrie su estratti di PRGC;
8. Elaborato C.4 – Planimetria di rilievo e sezione di esecuzione della Back Analysis;
9. Elaborato D.1 – Planimetria di progetto;
10. Elaborato D.2 – Interventi in progetto-1: Pianta e sezioni delle soglie;
11. Elaborato D.3 – Interventi in progetto-2: Profili e sezioni tipo delle scogliere;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. n. 523/1904;
- D.P.R. n. 8/1972 art. 2;
- D.P.R. 616/77 visto l'art. 89 del;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 112/1998 artt. 86 e 89;
- L.R. 44/2000 art. 59;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- L.R. n. 4 del 10/02/2009;
- regolamento regionale n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. artt. 37 e 37 bis;
- L.R. 23/2008 art. 17;
- D.D. n. 107- A816B del 3-02-2020;

determina

di volturare, dall’Unione Montana Alpi Marittime al Comune di Robilante, la D.D. n. 107-A816B

del 3-02-2020, relativa al progetto dei lavori di sistemazione idraulica, di difese spondali e di manutenzione di un' opera di difesa spondale esistente nel rio Vermanera, in località Tetto Fiscassa, Strada Vermanera, nel comune di Robilante (CN);

di autorizzare, la proroga di anni 1 (uno), a far data dalla presente determinazione, del termine per l'esecuzione dei lavori indicato nella Determinazione Dirigenziale n. 107-A816B del 3-02-2020;

di dare atto che lavori dovranno essere realizzati nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati progettuali allegati alla precedente autorizzazione, senza alcuna modificazione, e dovranno rispettare tutti i contenuti prescrittivi in essa indicati che qui di seguito vengono richiamati:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide presente in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
5. le difese spondali dovranno essere realizzate interamente all'interno delle sponde evitando ogni restringimento della sezione d'alveo;
6. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica

sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

12. Il taglio delle specie arboree e arbustive viene autorizzato esclusivamente nell'alveo attivo, nell'alveo inciso e sulle sponde demaniali e dovrà avvenire ai sensi dell'art. 37 bis del D.P.G.R.n.8/R/2011 e s.m.i: l'eventuale taglio su aree non demaniali, non è ricompreso nella presente autorizzazione e dovrà avvenire ai sensi dell'art.37 del predetto regolamento forestale;

13. In corrispondenza delle soglie dovrà essere effettuata regolare manutenzione dell'alveo al fine di garantire l'ufficiosa idraulica del corso d'acqua.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe